

N. 6416/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile promossa da:

**PARMA GESTIONE ENTRATE SPA** (C.F. 02388260347), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio gli avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata in PARMA, B.GO SAN BIAGIO 6, presso i difensori, avv. [REDACTED]

- APPELLANTE -

*Contro*

**COMUNE DI PARMA** (C.F. 00162210348), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in STRADA REPUBBLICA N. 1 43100 PARMA, presso la Residenza Municipale

[REDACTED] TRCPCS40B19G337D), con il patrocinio degli avv. VINCENTI [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA E. PINI 57/A 43126 PARMA, presso il difensore avv. [REDACTED]

- APPELLATI -

Causa Civile iscritta al 6416 /2015 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.



## CONCLUSIONI

APPELLANTE: v. atto d'appello

CONVENUTI: v. rispettiva comparsa di costituzione e risposta.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'ingiunto ha proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Parma, avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da Parma Gestione Entrate s.p.a., chiedendo l'annullamento della stessa e degli atti presupposti per carenza di legittimazione dell'opposta all'esercizio del servizio di riscossione o, comunque, stante la nullità dell'ingiunzione per errata indicazione dell'autorità competente ed omessa indicazione del foro competente; mancata indicazione della possibilità di promuovere un riesame in autotutela; mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; mancato invio dell'avviso di mora e illegittima applicazione del calcolo dell'importo asseritamente dovuto; mancata indicazione dei criteri di calcolo, in ordine agli interessi applicati; arbitrario, errato e/o illegittimo addebito circa le spese di notifica applicate; ingiustizia oggettiva del male prospettato; illegittimità/nullità degli atti presupposti all'ingiunzione e delle sanzioni amministrative.

L'opponente, infine, ha chiesto la condanna di Parma Gestione Entrate s.p.a. al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il Giudice di Pace adito in parziale accoglimento delle domande dell'opponente, ha annullato l'ingiunzione di pagamento impugnata; rigettato la domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c.; dichiarato l'insussistenza della domanda di annullamento del verbale di contestazione presupposto; compensato integralmente le spese processuali.

Parma Gestione Entrate s.p.a. ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha annullato l'ingiunzione fiscale, insistendo per l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., e ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese processuali.

Quale motivo d'appello Parma Gestione Entrate lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per avere accolto l'eccezione preliminare dell'ingiunto di difetto di legittimazione dell'appellante alla riscossione. Quest'ultima, inoltre, ha rinnovato le contestazioni mosse in primo grado alle altre eccezioni avversarie.

Costituitasi in giudizio, parte appellata (debitore), in via pregiudiziale, ha eccepito:



l'inappellabilità della sentenza, ex art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi di causa di valore ricompreso nei limiti di millecento euro, da considerare sempre decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.;

l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la mancata enunciazione delle parti del provvedimento impugnate e delle modifiche richieste.

Nel merito, essa ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, anche per gli altri motivi già formulati in primo grado e riproposti in questa sede (con esclusione delle eccezioni aventi ad oggetto gli atti presupposti).

Il Comune di Parma si è costituito in giudizio, aderendo all'impugnazione proposta da Parma Gestione Entrate s.p.a.

A parere di questo giudicante, la prima eccezione appare infondata per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 32 DLvo n. 150/11, "*Le controversie in materia di opposizione all'ingunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione*" (comma 1); "*E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto*" (comma 2).

Ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., "*Il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile*".

Ai sensi dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c., "*Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia*".

Già il testo previgente dell'art. 113, 2° comma c.p.c., come sostituito dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), prevedeva che il conciliatore decidesse secondo equità le cause di sua competenza "*osservando i principi regolatori della materia*".

Come ha osservato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 206/04 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 113 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia), secondo la giurisprudenza di legittimità, il limite rappresentato dall'osservanza, dai parte del giudice conciliatore dei principi regolatori della materia costituiva "*sufficiente garanzia che la sentenza di equità non contraddic[esse] l'ordinamento ed i suoi principi generali, nè configl[esse] con l'esigenza di una tutela giurisdizionale dei diritti delle parti, secondo una regola di legge che [fosse] controllabile in cassazione*" (v. Cass. S.U. n. 6794/91).

Alla luce di quanto sopra, poiché l'art. 339, 3° comma, c.p.c. ha reintrodotto la prescrizione dell'osservanza dei principi regolatori della materia nel giudizio di equità anche nei confronti del giudice di pace (prevedendo l'appellabilità delle sentenze che li violino), deve ritenersi ancora attuale il citato risalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio di equità, per non sconfinare nell'arbitrio, deve rispettare i "*principi regolatori della materia*", nell'ambito dei quali vanno ricompresi i principi generali dell'ordinamento.

Poiché l'appellante lamenta la violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle preleggi (secondo il quale "*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*"), deve ritenersi che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di violazione di principi regolatori della materia, posto che la sentenza impugnata viola macroscopicamente i principi fondamentali posti a sostegno dell'intero impianto giuridico, che regolano anche la specifica materia oggetto di causa.

Quanto all'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., essa appare infondata, posto che l'atto di citazione in appello contiene i requisiti formali prescritti dalla norma.

Nel merito, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l'eccezione, svolta dall'opponente - di carenza della legittimazione alla riscossione in capo a Parma Gestione Entrate s.p.a. -, appare errata per le ragioni che seguono.

Il giudice di prime cure, benché la costituzione di Parma Gestione Entrate sia avvenuta il 23.1.2006, nel vigore dell'art. 52, comma 5 lett. b D.L.vo n. 446/97, che non prevedeva l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 53 per le società a capitale prevalentemente pubblico, i cui soci privati fossero scelti tra i soggetti iscritti, ha ritenuto, invocando l'applicazione dell'art. 15 delle preleggi, che la modifica apportata a tale norma dalla L. n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008, in vigore dal 01.01.2008), la quale prescrive l'iscrizione all'albo della società mista e non più del solo socio privato, rendano nulla l'ingiunzione emessa.

Vero è che, a differenza di quanto disposto dallo stesso articolo nella precedente formulazione, secondo l'art. 52, comma 5, lett b), nuova formulazione, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di tutte le entrate possono essere affidate solamente a soggetti iscritti all'albo dei riscossori.

Tuttavia, l'interpretazione data dal giudice di prime cure alla suddetta norma si pone in contrasto con l'art. 11 delle preleggi e, dunque, con il principio generale di irretroattività della legge.

Infatti, anche nel caso di specie, la questione della successione di leggi nel tempo deve essere risolta secondo i principi generali dell'ordinamento.

In proposito, si osserva che, di regola, una norma perde vigore dal momento della sua abrogazione, ma essa rimane in vigore per disciplinare i casi sorti prima dell'abrogazione; di converso, la fonte abrogante non estende i suoi effetti ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. Pertanto, per le situazioni sorte sotto il



Sentenza n. 6877/2016 pubbl. il 23/05/2016  
RG n. 6416/2015

vigore della precedente disciplina, ma che non si siano ancora esaurite al momento di entrata in vigore della nuova, laddove il legislatore non abbia previsto una normativa transitoria, trova applicazione il principio generale, di civiltà giuridica, dell'irretroattività della norma emanata successivamente.

Il Consiglio di Stato, in analogia vicenda di successione di leggi nel tempo, ha espresso il medesimo principio, affermando che “*I commi 77 e 78 dell'art. 1, l. 13 dicembre 2010 n. 220 introducono una nuova disciplina per l'individuazione dei soggetti concessionari dei giochi e dei conseguenti futuri rapporti con gli stessi, ma non contengono alcuna indicazione in ordine alla contemporanea abrogazione di discipline previgenti (dl. 28 aprile 2009 n. 39 e dl. 1 luglio 2009 n. 78), né della cessazione “per factum principis” dell'efficacia delle concessioni/convenzioni in essere o anche solo di determinate clausole di queste ultime, ovvero ancora delle facoltà attribuite ai concessionari per effetto delle obbligazioni convenzionalmente assunte con l'Amministrazione sulla base di un quadro normativo che, a tutta evidenza, si suppone persistente; conferma di tale conclusione è nel comma 3 del cit. art. 1 che, nel prevedere la necessità di sottoscrizione di un “atto aggiuntivo alla convenzione” per chi è già concessionario, per un verso presuppone la persistenza di concessioni/convenzioni in essere e, per altro verso, conferma l'applicazione solo per l'avvenire, in coerenza con l'art. 11 disp. prel. c.c., delle disposizioni introdotte dalla cir. l. n. 220 del 2010” (v. Consiglio di Stato sent. n. 4371/2013).*

Nel caso di specie, l'art. 52 d.lgs. 446/97 non individua affatto i soggetti abilitati a svolgere (e a continuare a svolgere) il servizio pubblico di riscossione, ma fissa i requisiti di partecipazione alle gare di affidamento del servizio, che i partecipanti devono avere per divenirne affidatari, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Pertanto, la suddetta norma non prevede che, dalla data della propria entrata in vigore, tutti i concessionari debbano essere iscritti all'albo, per continuare ad esercitare legittimamente l'attività del cui esercizio sono stati legittimamente incaricati in precedenza, bensì che anche le società miste, e non solo il socio privato, risultino iscritte all'albo di cui all'art. 53, al momento della partecipazione a nuove gare. Pertanto, in mancanza di una specifica previsione normativa che faccia venir meno le concessioni (e, dunque, gli affidamenti) in corso, deve escludersi che la normativa in esame comporti gli effetti ritenuti dal giudice di prime cure.

Si mette in rilievo, infatti, che Parma Gestione Entrate, prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa in discussione, non è stata solo costituita, ma ad essa è stato anche affidato il servizio di riscossione, del quale ora si controverte.

Prendendo in esame gli altri motivi di appello, si osserva quanto segue.

Quanto all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per errata indicazione dell'autorità competente ed omessa indicazione del foro competente, si osserva che la doglianza è priva di pregio, posto che l'opposizione è stata correttamente e tempestivamente proposta dall'ingiunto, che non ha subito alcuna lesione del proprio diritto di difesa.

Quanto all'eccezione di nullità per mancata indicazione della possibilità di promuovere un riesame in autotutela, essa va rigettata, posto che non si ritiene sia normativamente previsto un obbligo di informativa di tal genere, a pena di nullità, in materia di ingiunzione fiscale. Tanto più che, come ammette l'appellato, l'annullamento in autotutela può avvenire anche in corso di giudizio e non si comprende, dunque, quali conseguenze pregiudizievoli deriverebbero dalla mancata informazione.

Quanto all'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, essa va rigettata, posto che essa contiene la specifica e dettagliata indicazione delle voci alle quali ciascun importo è riferito e, così, in particolare dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S., cui l'ingiunzione fa seguito (descritti con il numero di protocollo, data di formazione e di notifica nonché numero di targa del veicolo interessato), delle spese di notifica e degli interessi di mora.

Quanto all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per mancato invio dell'avviso di mora, si ritiene che nessuna norma lo imponga prima della notifica dell'ingiunzione fiscale, la quale segue il verbale di accertamento divenuto definitivo che, come tale, costituisce titolo esecutivo (v. art. 203, comma 3°, C.d.S., il quale dispone: "*Qu allora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa editale e per le spese di procedimento*").

Quanto all'eccezione di illegittimità applicazione del calcolo dell'importo asseritamente dovuto, si ritiene che l'opposta si sia limitata ad applicare l'art. 203, comma 3°, C.d.S. (come specificato nei verbali di accertamento notificati e richiamati nell'ingiunzione di pagamento) e che, dunque, gli importi ingiunti siano quelli esigibili in forza di legge. Inoltre, non risulta che sia stata applicata la maggiorazione prevista dall'art. 27, comma VI, l. 689/81. Infine, il compenso per l'attività di riscossione di Parma Gestione Entrate s.p.a. risulta calcolato e da trattenere su quanto effettivamente riscosso, senza che esso incrementi l'importo oggetto di recupero, come risulta dall'art. 11, punto 1, lett. a), secondo alinea, del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Parma e Parma Gestione Entrate s.p.a. (v. doc. 5 fascicolo primo grado parte appellante).

Quanto all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione dei criteri di calcolo in ordine agli interessi applicati, essa appare infondata, posto che nell'ingiunzione sono espressamente indicati il *dies a quo* ed il *dies ad quem* e che il relativo calcolo è previsto dall'art. 24-bis, comma I, Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Parma (v. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante).

Quanto all'eccezione di arbitrario, errato e/o illegittimo addebito circa le spese di notifica applicate, essa appare infondata, posto che i costi di notifica sono stati fissati con delibera di Giunta n. 248/16 del 24.03.2011 (v. doc. 10 fascicolo primo grado di parte appellante).



**Sentenza n. 687/2016 pubbl. il 23/05/2016**  
**RG n. 6416/2015**

Infine, alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche l'eccezione per ingiustizia oggettiva del male prospettato deve essere respinta.

Il capo di sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento del verbale di contestazione non ha formato oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'ingiunto, pertanto, non devono essere prese in esame le relative eccezioni sollevate dall'appellante.

La complessità delle questioni trattate comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, proposta dall'appellante in primo grado, non sussistendone i presupposti.

Per le medesime ragioni, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, *contrarius relectis*,  
accoglie parzialmente l'appello proposto da Parma Gestione Entrate s.p.a. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima l'ingiunzione opposta.

Conferma la sentenza nel resto.

Dichiara le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, integralmente compensate tra le parti.  
Parma, 19/05/2016

**Il Giudice Unico**

*Dot. Antonella Ioffredi*



## Storico Fascicolo - TRIBUNALE DI PARMA ( SICID )

Trovati 22 risultati

Pagine: **1** 2

PRATICA	IDSTORICO	TIPO	DESCR.	DATA	REGISTRAZIONE	DOC	COMPLET
6416/2015	2182019	INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Sentenza 687/2016 REPERT. N.1295/2016, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	23/05/2016	23/05/2016	12:28	
6416/2015	2181954	DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE	DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 687/2016 (ESITO Riforma parziale)	23/05/2016	23/05/2016	11:47	1
6416/2015	2181953	DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA	DEPOSITATA MINUTA SENTENZA DEFINITIVA	19/05/2016	23/05/2016	11:46	1
6416/2015	2180892	RIMMISSIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE	RMESSO FASCICOLO AL GIUDICE O AL COLLEGIO PER LA DECISIONE	19/05/2016	19/05/2016	13:17	
6416/2015	2180260	DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA	MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA AVV. PRIORI FRANCESCA OK	12/05/2016	18/05/2016	10:34	1
6416/2015	2178423	DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA	MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA AVV. PROST ENRICO	12/05/2016	13/05/2016	13:50	1
6416/2015	2178360	DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA	MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA AVV. VINCENTI CORRADO	12/05/2016	13/05/2016	13:33	1
6416/2015	2171548	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA AVV. VINCENTI CORRADO	22/04/2016	26/04/2016	16:14	1
6416/2015	2170765	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA AVV. VINCENTI CORRADO	22/04/2016	22/04/2016	14:02	1
6416/2015	2170099	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA AVV. DILDA LAURA MARIA OK	21/04/2016	21/04/2016	16:27	1

Trovati 22 risultati

Pagine: **1** 2

## Storico Fascicolo - TRIBUNALE DI PARMA ( SICID )

Trovati 22 risultati

Pagine: 1

2

PRATICA	IDSTORICO	TIPO	DESCR.	DATA	REGISTRAZIONE	DOC	COMPLET
6416/2015	2161643	ALLEGATO FASCICOLO DI PRIMO GRADO	ALLEGATO FASCICOLO DI PRIMO GRADO	29/03/2016	29/03/2016	15:35	
6416/2015	2160839	IN DECISIONE	IN DECISIONE	23/03/2016	25/03/2016	10:30	
6416/2015	2156576	RINVIO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (art.352 gpc)	RINVATO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI AL 23/03/2016 10:30	09/03/2016	15/03/2016	15:04	
6416/2015	2150186	COSTITUZIONE PARTI	TURCO PAOLO CESARE COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO CORRADO VINCENTI	29/02/2016	29/02/2016	10:36	
6416/2015	2144866	COSTITUZIONE ULTERIORE DIFENSORE (art. 87 gpc)	AGGIUNTA AVVOCATO PRIORIFRANCESCA OK ALLA PARTE COMUNE DI PARMA	16/02/2016	16/02/2016	11:03	
6416/2015	2144865	COSTITUZIONE ULTERIORE DIFENSORE (art. 87 gpc)	AGGIUNTA AVVOCATO DILDA LAURA MARIA OK ALLA PARTE COMUNE DI PARMA	16/02/2016	16/02/2016	11:03	
6416/2015	2144864	COSTITUZIONE PARTI	COMUNE DI PARMA COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO SALVATORE CAROPPO	16/02/2016	16/02/2016	11:02	
6416/2015	2126719	FISSAZIONE UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE (ex art. 350 gpc)	PRIMA UDIENZA (ex art. 350 gpc) FISSATA AL 09/03/2016 09:00	28/12/2015	28/12/2015	14:07	
6416/2015	2125115	RICHIESTA FASCICOLO PRIMO GRADO	RICHIESTO FASCICOLO PRECEDENTE	22/12/2015	22/12/2015	09:19	
6416/2015	2122580	DESIGNAZIONE GIUDICE	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE IOFFREDI ANTONELLA	15/12/2015	15/12/2015	12:19	

Trovati 22 risultati

Pagine: 1

2

## Storico Fascicolo - TRIBUNALE DI PARMA ( SICID )

Trovati 22 risultati    Pagine: 1 / 2

PRATICA	IDSTORICO	TIPO	DESCR.	DATA	REGISTRAZIONE	DOC	COMPLET
6416/2015	2122570	ASSEGNAZIONE A SEZIONE	FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE S2	15/12/2015	15/12/2015	12:19	
6416/2015	2122053	ISCRIZIONE RUOLO GENERALE	ISCRITTO A RUOLO GENERALE	14/12/2015	14/12/2015	14:48	

Trovati 22 risultati    Pagine: 1 / 2

Pratiche - TRIBUNALE DI PARMA ( SICID )

CODICE FASCICOLO	175953
CODICE UFFICIO	0340270095
ANNO	2015
PRATICA	00006418
SUB PROCEDIMENTO	
ATTO INTRODUTTIVO	Citazione
RITO	ORDINARIO TRIBUNALE SECONDO GRADO
COSTITUZIONE	Attore
RUOLO	GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
MATERIA	Controverse di diritto amministrativo
OGGETTO	Altre controverse di diritto amministrativo
GRADO	2
GIUDICE	IOFFREDI ANTONELLA
SEZIONE	SEZIONE SECONDA
DATA ISCRIZIONE	14/12/2015
DATA PRIMA COMPARIZIONE	08/03/2016
DATA ULTIMA UDIENZA	
STATO	PROCEDIMENTO DEFINITO
CONSERVATORIA	
NUM. SEZIONALE	00003644
ANNO SEZIONALE	2015
DATA ULTIMA MODIFICA	23/05/2016 12:28
ID OGGETTO	180999
DESCUFFICIO	FascicoloPrecedente 0340270153
ANNO	2014
GRADO	00007762
GIUDICE	1
ANNOPROVPRECEDENTE	2015
NUMEROPROVPRECEDENTE	00001713
DATAPROVPRECEDENTE	17/11/2015
DATAARRIVO	
ATTORE PRINCIPALE	Parti principali [02388260347] PARMA GESTIONE ENTRATE SPA rappresentata da PROST ENRICO [PRSNRC80L12G337N]
CONVENIUTO PRINCIPALE	[00162210348] COMUNE DI PARMA rappresentata da PRIORI FRANCESCA OK [PRRFNC79P54F463V]
CONVENIUTO PRINCIPALE	[00162210348] COMUNE DI PARMA rappresentata da CAROPPO SALVATORE [CRPSV159L24F117C]
CONVENIUTO PRINCIPALE	[00162210348] COMUNE DI PARMA rappresentata da DILDA LAURA MARIA OK [DLIDLMR6M41D150T]
CONVENIUTO SECONDARIO	[TRCPCS40B19G337I] TURCO PAOLO CESARE rappresentata da VINCENZI CORRADO [MCCCRD69M15G535C]
DATA	Scadenza Termine
DESCRIZIONE	22/04/2016
DATA	Termine per comparse conclusionali il 22/04/2016
DESCRIZIONE	12/05/2016
DESCRIZIONE	Termine per memorie di replica il 12/05/2016
NUMPRO	NumeroCivile
ANNO	175953
PRATICA	2015
PRATICA	00000000